

## **Legge di Bilancio 2021 – I dividendi e le plusvalenze di fonte italiana percepiti da fondi EU esenti da imposte**

*L'art. 1, commi 631-633 della legge No. 178 del 30 Dicembre 2020 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2020) Legge di Bilancio 2021, equipara il trattamento fiscale dei dividendi e delle plusvalenze su partecipazioni qualificate conseguiti da organismi di investimento collettivo di diritto estero (OICR) ed AIF, istituiti in Stati membri UE o in Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo (SEE) che consentono un adeguato scambio di informazioni, a quello attualmente applicabile agli OICR residenti in Italia che prevede l'esenzione da tassazione.*

### **Warning & Actions:**

**La norma estende agli OICR Comunitari l'esenzione fiscale già prevista per le plusvalenze e gli utili da partecipazione percepiti da OICR residenti in Italia. Le nuove disposizioni si applicheranno solo agli utili percepiti ed alle plusvalenze realizzate a decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di bilancio. Sorgono dubbi circa la legittimità della norma di irretroattività di tali disposizioni, poste le numerose pronunce della CGUE che hanno considerato discriminatorio il differente trattamento fiscale tra fondi domestici ed esteri. Si suggerisce alle SGR dei fondi EU di valutare i presupposti e le condizioni per presentare le istanze di rimborso per le imposte subite negli anni passati.**

#### **1. La situazione ante legge di Bilancio 2021**

I proventi degli organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) istituiti in Italia, diversi da quelli immobiliari, e di quelli con sede in Lussemburgo, già autorizzati al collocamento nel territorio dello Stato, di cui all'art. 11-bis, D.L. n. 512/1983, sono esenti dalle



imposte sui redditi, a condizione che il soggetto incaricato della gestione sia sottoposto a forme di vigilanza prudenziale.

Al contrario, gli OICR di diritto erano soggetti sugli utili da partecipazione, distribuiti da emittenti italiani, il prelievo alla fonte con una ritenuta a titolo d'imposta del 26%.

Analogamente, le plusvalenze derivanti da partecipazioni in società residenti nel territorio dello Stato, qualificate ai sensi dell'art. 67, comma 1, lettera c), del TUIR, realizzate da OICR di diritto estero erano soggette all'imposta sostitutiva del 26%.

## **2. La modifica normativa**

La legge di Bilancio 2021 equipara, con efficacia non retroattiva, il trattamento fiscale dei dividendi e delle plusvalenze conseguiti da organismi di investimento collettivo di diritto estero, istituiti in Stati membri UE o in Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo (SEE) che consentono un adeguato scambio di informazioni, al trattamento fiscale dei dividendi e delle plusvalenze realizzati da OICR istituiti e residenti in Italia. L'esenzione fiscale, già prevista per gli utili da partecipazione percepiti da fondi d'investimento residenti in Italia, viene pertanto estesa anche ai fondi esteri che, pertanto, sugli utili da partecipazione non subiranno più la ritenuta a titolo d'imposta con aliquota pari al 26%.

In particolare, la legge di Bilancio 2021 modifica l'art. 27, D.P.R. n. 600/1973 ed estende anche agli OICR istituiti nella UE e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo (che consentono un adeguato scambio di informazioni), conformi alla direttiva n. 2009/65/CE e a quelli non conformi ma il cui gestore è soggetto a forme di vigilanza ai sensi della direttiva n. 2011/61/UE, l'esenzione fiscale già prevista per gli utili da partecipazione percepiti da OICR residenti in Italia.

## **3. Considerazioni**

Il regime italiano di tassazione dei dividendi che a tutt'oggi ha tassato in modo differente i fondi regolamentati istituiti in Italia rispetto a quelli istituiti all'estero soggetti ad analoga regolamentazione, configura una restrizione alla libera circolazione dei capitali.

La Corte di Giustizia dell'Unione Europea si è espressa più volte in merito alla posizione discriminatoria di regimi impositivi che trattano in modo differente i fondi istituiti nel Paese



della fonte del reddito rispetto a quelli istituiti all'estero, dichiarando le relative disposizioni incompatibili con le libertà fondamentali sancite dal Trattato ed in particolare con la libera circolazione dei capitali di cui all'art. 63 TFUE (Cause C-480/16, Fidelity Funds e C-156/17, Ka Deko).

Inoltre, la stessa relazione illustrativa alla legge di bilancio ammette che la novella legislativa mira a “*superare tali differenze*” di trattamento fiscale.

Tuttavia, posto che l'intervento legislativo tende in sostanza a prevenire una procedura d'infrazione - non ancora formalmente attivata dalla Commissione Europea - che avrebbe imposto allo Stato italiano di superare la discriminazione che subiscono i fondi di investimento europei rispetto a quelli istituiti in Italia, la decorrenza prevista dalla norma si riferisce solo agli utili percepiti a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge.

Al riguardo, preme pertanto sollevare dubbi di legittimità più che fondati in relazione a tale precisazione in punto di irretroattività della modifica normativa, soprattutto se si considera che non è la prima volta che il legislatore tributario dispone solo per l'avvenire in circostanze di chiara incompatibilità con il diritto dell'Unione Europea.

Infatti, la Legge di Bilancio 2008 equiparava con efficacia irretroattiva il trattamento fiscale sui dividendi corrisposti alle società con sede negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo, a quello previsto per le società italiane, al fine – analogo a quello *de quo* – di rendere la norma compatibile con i principi comunitari di non discriminazione, di libertà di stabilimento e di libera circolazione dei capitali.

La Corte di giustizia, tuttavia, riteneva che l'irretroattività della suddetta disposizione nazionale fosse contraria alla normativa europea (causa C-540/07 del 19 novembre 2009) dando così luogo a numerose istanze di rimborso per le ritenute subite sugli utili *ante* 2008, contenzioso che si è definito con la Circolare dell'8 luglio 2011 con cui l'Ufficio chiarì i presupposti per ottenere il rimborso di tali ritenute.

Per ogni approfondimento rimaniamo a vostra disposizione



Avv. Francesco Bonichi (Tax Partner)

Tel. 06 4522401 – Mobile +39 3357114656

[francesco.bonichi@cdplex.it](mailto:francesco.bonichi@cdplex.it)



Avv. Antonio Festa (Tax Associate)

Tel: 06 4522401 – Mobile + 39 3891223737

[antonio.festa@cdplex.it](mailto:antonio.festa@cdplex.it)

